

(N. 2046)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 3 luglio 1957 (V. Stampato n. 2848)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 LUGLIO 1957

Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 289 e 290 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 289. (*Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali*). — È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;

2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale, o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette ».

« ART. 290. (*Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate*). — Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione ».

Art. 2.

L'articolo 81 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 81. (*Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze ar-*

mate dello Stato). — Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione ».